



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

In relazione al contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 5 febbraio 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14 febbraio 2020, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica all'introduzione del presente giudizio, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.549,58, a titolo di commissioni accessorie (€ 178,56), commissioni finanziarie (€ 178,56), commissioni di mediazione (€ 799,06), premio rischio impiego (€ 510,82) e rischio vita (€ 61,15), già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 178,56);
- gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro-rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura, parimenti *up front*, delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art. 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene che la stessa riguardi i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), in quanto trattasi di attività fatturate da un soggetto terzo, le quali sono a loro volta "*riaddebitate*" dal finanziatore al cliente;
- in riferimento ai premi assicurativi rischio vita e impiego, che le compagnie assicurative hanno già provveduto al rimborso dell'importo complessivo di € 289,90; precisa che il predetto importo è stato calcolato secondo i criteri indicati nelle CGA, *ex ante* portate a conoscenza della cliente e dalla stessa regolarmente accettate in sede di adesione alle polizze collettive;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, stante la mancata dimostrazione di essersi avvalsa, nell'intero procedimento che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "*sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*";
- "*Priva di giuridico fondamento*" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o*



*parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con riguardo invece alla natura *up-front/recurring* delle voci di costo reclamate dalla ricorrente, si richiama la decisione n. 7398/2020 del Collegio di Bari che in un caso analogo in cui l'attività svolta dall'intermediario, ex art. 106 TUB, si era limitata alla fase di perfezionamento del contratto ha affermato che: "[...] il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l'intervento di un agente in attività finanziaria e di un intermediario ex art. 106 le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Rileva, altresì, la natura *recurring* sia delle Commissioni di gestione, sia delle Spese per incasso quote, entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, reputa pertanto che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi".

Oltretutto, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, le provvigioni all'intermediario del credito vanno sempre qualificate come *up front*, indipendentemente dal soggetto intervenuto, quando dall'allegato al SECCI, si evince che l'attività svolta dall'intermediario del credito è delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento.

Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ha accertato la natura *recurring* delle commissioni di gestione (lett. B), in quanto remunerative anche di attività destinate ad essere svolte in costanza di rapporto, mentre ha accertato la natura *up front* delle commissioni per il perfezionamento del contratto (lett. A) e delle provvigioni dell'intermediario del credito (lett. C), in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Si precisa inoltre che sia le commissioni di gestione (lett. B), che i premi assicurativi rischio impiego e rischio vita (come si evince dalle due comunicazioni in atti inviate all'intermediario dalle compagnie assicurative), sono già stati rimborsati a favore della ricorrente.

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi, è stato valorizzato il criterio riportato nelle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio nella decisione n. 26525/19.

Tenendo conto delle suddette restituzioni, risultano però ancora dovute alla ricorrente le commissioni di perfezionamento del finanziamento (lett. A) per un importo di Euro 116,22 e le provvigioni all'intermediario (lett. C) per un importo di Euro 520,07, come si evince dalla tabella allegata:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,20%
-----	---	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota interessi	39,05%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A	(up front)	€ 297,60	€ 178,56	€ 116,22		€ 116,22
<input type="radio"/>	commissione lett. B	(recurring)	€ 297,60	€ 178,56	€ 116,22	€ 178,56	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C	(up front)	€ 1.331,76	€ 799,06	€ 520,07		€ 520,07
<input type="radio"/>	Premi rischio vita e impiego		€ 953,28	€ 571,97	€ 372,27	€ 289,90	Rimborsati
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 636,29	
interessi legali						si	

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 636,29, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS